

TI_GERICHTE 60.2011.82 vom 7. April 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-04-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2011.82

FR: TI_GERICHTE 60.2011.82 du 7 avril 2011

IT: TI_GERICHTE 60.2011.82 del 7 aprile 2011

Regeste

Reclamo contro la decisione dell'allora giudice dell'istruzione e dell'arresto che respinge la decisione 17.11.2010 del procuratore pubblico

Erwägungen

E. 1

ai sensi dell'art. 317 CPP; che con scritto 9.2.2011 il qui reclamante, per il tramite del suo patrocinatore, ha notificato al procuratore pubblico “ importanti vizi procedurali riguardanti i verbali raccolti quasi 15 anni orsono e sui quali si baserebbe l'intera ipotesi di reato attribuita a RE 1 ”, invocando anche il principio della parità di trattamento (reclamo 17/18.3.2011, p. 4); che in data 16.2.2011 RE 1 ha presentato al magistrato inquirente un'istanza di complemento istruttorio, chiedendo l'assunzione di determinate prove; che tale istanza è stata in gran parte respinta con decisione di complemento istruttorio 4.3.2011 (cfr. art. 318 cpv. 2 CPP); che in data 7.3.2011 il procuratore pubblico ha emanato nei confronti di RE 1 un nuovo decreto d'accusa ritenendolo colpevole di appropriazione indebita (DA _____); che con il presente reclamo 17/18.3.2011 RE 1 si è rivolto a questa Corte rimproverando al procuratore pubblico di non aver dato alcun seguito né a quanto indicato nella sentenza 2.12.2010 dell'allora Camera dei ricorsi penali, né in quella 30.12.2010 dell'allora giudice dell'istruzione e dell'arresto, né al suo scritto 9.2.2011 nel quale lamentava vizi procedurali importanti relativi ai verbali raccolti nel corso dell'inchiesta, il reclamante lamenta inoltre una violazione del principio della parità di trattamento; che di principio, ed in diritto, il divieto di denegata/ritardata giustizia, sancito positivamente dall'art. 29 cpv. 1 Cost., impone che le autorità giudiziarie evadano le procedure di loro competenza (e si organizzino per poterlo fare) in un tempo adeguato, in relazione a natura e complessità della causa. Si ha denegata giustizia quando l'autorità alla quale compete l'emanazione di una decisione o l'impulso di un procedimento, semplicemente non vi pone mano oppure quando, pur dimostrandosi pronta a statuire, non lo fa tempestivamente e in modo adeguato alla natura delle cose e delle circostanze, ritenuto che il lamentato ritardo non sia compatibile con le esigenze processuali, segnatamente con i bisogni dell'istruttoria, con la complessità delle questioni di fatto e di diritto sollevate, nonché, ma in minor misura, con l'aggravio di pratiche pendenti (REP. 1998, p. 350, con riferimento a DTF 107 Ib 160; DTF 117 Ia 193; DTF 124 I 139), e ritenuto che la violazione del principio dipende dal comportamento effettivo e oggettivo dell'autorità e può essere violato “ même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire ” (DTF 130 IV 54); che, in ogni caso, nella presente fattispecie non si può ritenere che il procuratore pubblico non abbia dato seguito all'inchiesta ed abbia tenuto un atteggiamento passivo; che dall'esame dell'incarto MP _____, risulta infatti che, dopo le decisioni CRP e Giar, già in data

25.1.2011 si è tenuto l'interrogatorio finale dell'imputato ai sensi dell'art. 317 CPP; che a seguito dello scritto 9.2.2011 e dell'istanza di complemento istruttorio 16.2.2011 di RE 1, il magistrato inquirente ha emanato tempestivamente in data 4.3.2011 la decisione di complemento istruttorio e in data 7.3.2011 il DA _____; che tra gli scritti 9.2.2011 e 16.2.2011 di RE 1 e la decisione di complemento istruttorio (4.3.2011) e l'emanazione del DA _____ (7.3.2011), sono trascorsi pochi giorni; che, visto quanto precede, l'argomento sollevato da RE 1 di denegata/ritardata giustizia giusta l'art. 393 cpv. 2 lit. a in fine CPP, è stato invocato abusivamente ed in maniera irrita; che concretamente il reclamo è sostanzialmente diretto contro il decreto di accusa e contro la decisione di mancata assunzione delle prove, rispettivamente di mancata estromissione di prove; che l'art. 448 cpv. 1 CPP sancisce, in generale, il principio secondo il quale il nuovo diritto si applichi immediatamente ai procedimenti pendenti al momento della sua entrata in vigore (1.1.2011), “ (...) in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti ”; che secondo il nuovo diritto (art. 354 CPP), il decreto di accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al Ministero pubblico. A differenza del vecchio diritto (cfr. art. 212 CPP TI), nel nuovo ordinamento giuridico non vi è più la possibilità di impugnare un decreto d'accusa mediante reclamo a questa Corte; che neppure la decisione di complemento istruttorio ai sensi dell'art. 318 cpv. 2 CPP è impugnabile (art. 318 cpv. 3, 331 cpv. 3 CPP), la parte reclamante ha la possibilità di riproporre le sue istanze probatorie durante la procedura dibattimentale; che, più in generale, non è nemmeno data la via del reclamo a questa Corte in relazione a prove la cui assunzione è stata respinta, in quanto possono essere riproposte dinanzi al Tribunale di primo grado senza pregiudizio giuridico per il qui reclamante, ai sensi dell'art. 394 lit. b CPP; che anche l'argomento della parità di trattamento non è impugnabile in questa sede, ma potrà se del caso essere esaminato nel merito; che medesimo discorso vale per quanto riguarda la validità di prove assunte dalla Polizia, ritenuto comunque l'art. 448 cpv. 2 CPP; che il reclamo deve quindi essere dichiarato irricevibile; che la tassa di giustizia e le spese, sono a carico di RE 1, soccombente. Per questi motivi, viste le norme applicabili, in particolare gli art. 393 ss. CPP, pronuncia 1. Il reclamo è irricevibile. 2. La tassa di giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 450.-- (quattrocentocinquanta) sono a carico di RE 1, _____.

E. 3

Rimedio di diritto : Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricsuzione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. 4. Intimazione: Per la Corte dei reclami penali Il presidente
La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.